

## **Cass., civ. sez. II, del 3 maggio 2016, n. 8700**

1.2. Con il secondo motivo, riguardante l'esclusione di responsabilità del direttore di lavori (che non aveva eccepito la prescrizione), il Condominio lamenta ancora vizio di motivazione e in subordine violazione dell'art. 1669 cc.

Richiamati i principi di diritto che disciplinano la responsabilità del direttore dei lavori, rileva che dagli accertamenti compiuti dal consulente tecnico erano emersi difetti (mancanza di manto impermeabilizzante sul solaio di copertura, cattiva esecuzione dei pozzetti esterni, intonaco non realizzato con stabilítura di calce aerea, unicità dello strato di tinteggiatura, porosità del calcestruzzo utilizzato per la trave di fondazione, rigonfiamenti dell'intonaco) che non avrebbero potuto sfuggire al direttore dei lavori e che pertanto ne avrebbero giustificato la affermazione di responsabilità per i danni conseguenti. Ritiene di avere assolto l'onere probatorio a lui spettante (dimostrazione della qualifica rivestita dal F., tipologia e gravità dei difetti tramite CTU e collegamento tra i difetti e il comportamento del direttore lavori/progettista).

Anche questo motivo è fondato per quanto di ragione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, configurando l'art. 1669 c.c. una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore - costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (v., tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 17874 del 23/07/2013 Rv. 627344; Cass. nn. 19868/09, 3406/06, 13158/02, 4900/93).

Ebbene, nel caso di specie, (in cui è pacifica l'avvenuta estensione della originaria domanda del Condominio anche nei confronti dell'ingegnere nella duplice veste di progettista e direttore dei lavori), la Corte territoriale ha affermato che "a seguito delle espletate CTU—nessuno dei difetti effettivamente riscontrati sugli immobili era riconducibile a vizi di progettazione o comunque riferibili al progettista/direttore dei lavori—e quindi la prova dell'assenza di responsabilità del F. era da ritenersi sufficientemente accertata in giudizio, sì da potersi ritenere superata la ritenuta presunzione di corresponsabilità". (v. pag. 12 sentenza impugnata).

Un simile passaggio argomentativo appare logicamente coerente e giuridicamente corretto ai fini dell'esclusione della responsabilità del tecnico in veste di progettista (perché frutto di apprezzamento in fatto sulla scorta di accertamenti peritali).

Non altrettanto può dirsi, però, con riferimento alla figura del direttore dei lavori.

E' stato affermato in giurisprudenza che la natura della responsabilità del direttore dei lavori nominato dal committente o dell'appaltatore - da valutare alla stregua della diligentia quam in

concreto in relazione alla competenza professionale dallo stesso esigibile - per un fatto dannoso cagionato ad un terzo dall'esecuzione di essi, è di natura extracontrattuale e perciò può concorrere con quella di costoro se le rispettive azioni o omissioni, costituenti autonomi fatti illeciti, hanno contribuito causalmente a produrlo. In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte (v. Sez. 3, Sentenza n. 15789 del 22/10/2003 Rv. 567581; Sez. 2, Sentenza n. 11359 del 29/08/2000 Rv. 539873).

Per quanto attiene in particolare al direttore dei lavori dell'appaltatore (ed è il caso che qui interessa) è stato altresì precisato che egli risponde del fatto dannoso verificatosi sia se non si è accorto del pericolo, percepibile in base alle norme di perizia e capacità tecnica esigibili nel caso concreto, che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione delle opere, sia se ha omesso di impartire le opportune direttive al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza, al contempo manifestando il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi ed astenendosi dal continuare la propria opera di direttore se non venissero adottate le cautele disposte (v. Sentenza n. 15789/2003 cit. in motivazione).

Si rivela pertanto erronea in diritto l'affermazione della Corte d'Appello laddove (pagg. 13 e 14) ritiene una minore incisività della attività di controllo del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi sol perché vi erano ditte subappaltatrici e, soprattutto sulla laddove base dell'esistenza dell'appaltatore e di un responsabile di cantiere, tale R. (di cui neppure ha verificato le specifiche mansioni o il titolo professionale), - ha di fatto spogliato il direttore di lavori di ogni responsabilità nella verifica della corretta esecuzione dell'opera ("era da ritenersi del tutto sostituito dallo stesso imprenditore che eseguiva o faceva eseguire, su sua esclusiva iniziativa, i lavori").

Il salto logico è evidente e si somma all'errore di diritto sopra evidenziato.

2.1 - 2.2. Resta a questo punto da esaminare il ricorso incidentale dell'impresa che si articola in quattro motivi. Col primo di essi si denuncia violazione degli artt. 1669 cc, 6 legge 47/1985, 2229, 2232 cc, 19 legge n. 143/1949. Criticando l'esclusione di responsabilità dell'ingegnere anche come direttore dei lavori, l'impresa osserva invece che gli oneri e i compiti in tale veste assunti non possono ridurlo ad una figura assimilabile a quella del lavoratore subordinato perché contrasta il modo insuperabile con le competenze e responsabilità del professionista: di conseguenza non si applica alla figura del direttore dei lavori quella giurisprudenza in tema di appalto che prevede la figura del "nudus minister" e la conseguente esclusione di responsabilità dell'appaltatore.

Richiama la giurisprudenza sui compiti e responsabilità del direttore dei lavori.

Col secondo motivo di ricorso incidentale l'impresa deduce vizi di motivazione, sulla ritenuta esclusione di responsabilità dell'ing. F.: l'illogicità dell'argomentazione che esclude la responsabilità del direttore di lavori per la mera presenza di un direttore di cantiere sta nel fatto che una tale presenza non esonera affatto il direttore dei lavori dai propri compiti, stante

la differenza delle mansioni del responsabile di cantiere (organizzazione del lavoro delle manovalanze, dell'uso dei materiali, della speditezza delle lavorazioni), mansioni neppure esaminate dai giudici bresciani. Inoltre la Corte avrebbe di ufficio ravvisato una sostituzione del direttore dei lavori da parte del responsabile di cantiere senza che neppure la difesa dell'ingegnere l'avesse mai dedotto. Insomma, ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte d'Appello, dalla semplice presenza di un responsabile di cantiere deduce, con un salto logico incolmabile, lo svuotamento della figura del direttore dei lavori e ciò nonostante abbia riconosciuto il riconoscimento dell'esecuzione di alcune opere da parte di imprese subappaltatrici.

Queste due censure - entrambe collegate alla domanda proposta dall'impresa convenuta nei confronti dell'ing. F. e suscettibili di trattazione unitaria - sono fondate.

Il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (cd. "nudus minister") si attaglia, ricorrendone determinate condizioni, alla figura dell'appaltatore, ma non a quella del direttore dei lavori il quale - come si è visto - assume, per le sue peculiari capacità tecniche, precisi doveri di vigilanza correlati alla particolare diligenza richiestagli: ragionare diversamente significa negare in radice la figura del direttore dei lavori.

Costituisce infatti obbligazione del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica e pertanto egli non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Sez. I, Sentenza n. 24859 del 2008 non massimata; Cass., n. 11359 del 2000; Cass., n. 15124 del 2001; Cass., n. 15255 del 2005; Cass., n. 10728 del 2008).

La Corte d'Appello, come si è visto, nell'esame del secondo motivo di ricorso principale, non si è attenuta a tale principio e pertanto anche sotto tale profilo la sentenza è meritevole di censura.